

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA COSTITUZIONE DELLA RETE DELLE ASSOCIAZIONI
DELLA CASA DELLE DONNE**

ART. 1 – DEFINIZIONE

Per volontà del Comune di Rimini si costituisce la “Rete delle associazioni della Casa delle Donne”, in seguito definita “Rete Casa Donne” o “Rete”, composta dall’Amministrazione Comunale e dalle associazioni e dagli Enti che operano sul territorio cittadino e svolgono attività di promozione della cultura della parità tra uomo e donna e di assistenza e aiuto alle donne.

ART. 2 – FINALITA’

La Rete si prefigge lo scopo di ampliare l’offerta di servizi della Casa delle Donne del Comune di Rimini, attraverso l’organizzazione di iniziative ed eventi rivolti alla cittadinanza, con l’obiettivo di eliminare le ineguaglianze e di promuovere la formazione, la sensibilizzazione e diffusione della parità tra uomini e donne e l’empowerment femminile in tutte le sue attività.

Aderendo alla Rete, i firmatari dichiarano di essere contrari a qualsiasi forma di discriminazione basata sul genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità.

Le associazioni ed enti aderenti si impegnano inoltre a svolgere le proprie attività nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e di inclusività e apertura nei confronti di tutti i cittadini.

ART. 3 - ATTIVITA’

Le associazioni ed enti aderenti alla Rete si impegnano:

- 1) per ciascun aderente, ad individuare un referente per la Rete;
- 2) a fornire alla Rete le informazioni sulle proprie attività e sulle modalità di accesso ai propri servizi;
- 3) a collaborare reciprocamente e con il Comune di Rimini per l’organizzazione di attività ed eventi sui temi oggetto del presente protocollo d’intesa;
- 4) a proporre azioni, iniziative e progetti per la realizzazione delle finalità della Rete;

Il Comune di Rimini si impegna a:

- 1) mettere a disposizione gli spazi della Casa delle Donne, compatibilmente con le attività istituzionali ivi presenti e sulla base di un calendario condiviso, per lo svolgimento delle attività delle associazioni aderenti alla Rete;
- 2) sostenere e promuovere le iniziative ed eventi organizzati dalle associazioni ed Enti aderenti alla Rete.

ART. 4 – COMPOSIZIONE

Possono far parte della Rete tutti gli Enti e le Associazioni, aventi sede nel Comune di Rimini che svolgano prevalentemente attività volte a migliorare la condizione femminile in tutti i campi di attività, anche attraverso proprie articolazioni interne.

Possono far parte della Rete anche associazioni non aventi sede nel Comune di Rimini ma che operano in modo prevalente e continuativo sul territorio comunale.

Per l'adesione alla Rete, gli Enti e le Associazioni dovranno far pervenire all'Amministrazione Comunale una richiesta, nella quale dovranno dichiarare che le finalità della Rete sono ricomprese tra quelle previste dal proprio Statuto.

L'ammissione alla Rete è approvata dal Comune di Rimini, sentito il Comitato di Coordinamento di cui al successivo art. 5. Il diniego a far parte della Rete dovrà essere debitamente motivato.

Gli Enti e le Associazioni aderenti alla Rete si impegnano al rispetto della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e della relativa legge di attuazione (legge 20 giugno 1952 n. 645, c.d. Legge Scelba) e della legge 25 giugno 1993 n. 205, c.d. Legge Mancino.

Fanno parte della Rete, quali promotori, il Comune di Rimini e le seguenti Associazioni:

- Rompi il Silenzio
- Crisalide
- Soroptimist International Club Rimini
- Coordinamento Donne
- Acli Coordinamento Donne
- Uisp Rimini

ART. 5 – COORDINAMENTO DELLA RETE

Per il funzionamento della Rete è istituito un Coordinamento al quale partecipano l'Assessore/a alle Politiche di Genere del Comune di Rimini e un rappresentante per ogni altro Ente e/o Associazione aderente.

Il Coordinamento elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un Presidente, che può essere scelto anche al di fuori dei componenti della Rete. In caso di parità, prevale il voto del Comune di Rimini.

E' compito del/della Presidente convocare la Rete e fissare l'ordine del giorno.

Gli aderenti alla rete possono chiedere al/alla Presidente di convocare la Rete che è tenuto a farlo se la richiesta è presentata da almeno 4 aderenti.

ART. 6 – RECESSO ED ESCLUSIONE DAL COORDINAMENTO

Ogni aderente ha la facoltà di recedere dalla Rete in qualsiasi momento, con comunicazione scritta indirizzata al Comune di Rimini.

E' facoltà del Coordinamento della Rete di escludere un partecipante, con decisione motivata, qualora venga meno ai requisiti di cui all'art. 4 o qualora svolga attività o tenga comportamenti che contrastano con le finalità di cui all'art. 2 del presente protocollo.

ART. 7 – DURATA

Il presente protocollo avrà durata triennale (la prima scadenza è fissata al 31.12.2025) e potrà essere rinnovato con apposito provvedimento.